

### SEZIONE III.

#### *Dell'omicidio, ferite, e percosse involontarie.*

554. Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza, o per imperizia dell'arte o della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontariamente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa sino a lire duemila.

555. Se per le dette cause saranno derivate soltanto ferite, percosse, od altri pregiudizi alla salute, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, od anche con pene di polizia a seconda dei casi.